



COMUNICATO STAMPA

## **Notariato e Associazioni dei consumatori presentano la nuova guida sulla riforma della volontaria giurisdizione**

*On line sul sito [www.notariato.it](http://www.notariato.it) e sul sito della associazioni dei consumatori*

*Roma, 10 aprile 2024 – Il Consiglio Nazionale del Notariato e le Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori) hanno presentato oggi a Roma, presso la Camera dei Deputati, la nuova guida “**Volontaria giurisdizione. Il notaio e le fragilità sociali: una nuova disciplina per i minori e i soggetti incapaci**”.*

La 18ma guida per il cittadino, scaricabile dal sito [www.notariato.it](http://www.notariato.it), illustra la nuova procedura introdotta dal dlgs 149/2022 (art. 21) che - nell’ottica di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali – ha previsto la possibilità di rivolgersi al notaio, oltre che al giudice, per il compimento di determinati atti di amministrazione da parte di soggetti fragili o di minori per i quali è necessario l’intervento del giudice (cd. volontaria giurisdizione).

Sono sempre più numerosi i soggetti fragili in Italia. Basti pensare che secondo i dati del Ministero della Giustizia oggi le amministrazioni di sostegno sono circa 350.000 con una tendenza in continua crescita, le persone con disabilità sono circa 13 milioni, le persone che hanno subito l’interdizione sono circa 140.000. Quelle che riguardano la volontaria giurisdizione sono esigenze che si manifestano in momenti delicati della vita dei cittadini e riguardano interessi privati.

Con questa riforma, il notaio - in ragione delle garanzie offerte sotto il profilo della terzietà - può rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture autenticate nei quali intervenga un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno (necessarie per vendere o acquistare un immobile, accettare un’eredità, intervenire in un atto di mutuo, ecc.), nonché le autorizzazioni relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari..

Questo Vademecum, nato dalla sinergia tra Notariato e Associazioni dei Consumatori, spiega passo per passo come funziona la nuova procedura e fornisce un primo aiuto concreto con l’obiettivo di supportare il sistema Giustizia. La fragilità non è più solo un problema giudiziario, ma è diventato un

vero e proprio tema sociale. Occorre fare un lavoro di rete, valorizzare le attività di volontariato, il terzo settore e tutti gli enti intermedi, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti da parte dei soggetti più fragili.

### **LA GUIDA IN PILLOLE**

**Cos'è la volontaria giurisdizione?** E' l'attività che viene esercitata nell'interesse di soggetti fragili per concludere un atto o un affare e nelle operazioni relative a beni ereditari. Da febbraio 2023 per questa attività è possibile rivolgersi al notaio - in alternativa al giudice - come presidio qualificato.

**Quando si applica?** L'autorizzazione del notaio è necessaria per atti relativi al minore, interdetto, inabilitato o beneficiario amministrazione di sostegno nel caso di accettazione in donazione di un immobile, vendita/acquisto di un immobile, permuta di un immobile, divisione di un immobile con altri, accettazione l'eredità o legati, cancellazione di ipoteche, intervento in un atto di mutuo come datore di ipoteca. Nel caso di beni ereditari, l'autorizzazione del notaio è necessaria per i chiamati all'eredità o eredi, il curatore dell'eredità giacente o l'esecutore testamentario

**Come funziona con il notaio?** Il notaio rogante rilascia l'autorizzazione, verificando la necessità o l'utilità evidente dell'atto di straordinaria amministrazione nell'interesse del soggetto tutelato. Il notaio comunica l'autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale, che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento e al Pubblico Ministero. L'autorizzazione rilasciata dal notaio acquista efficacia dopo 20 giorni dalle comunicazioni al Tribunale e al Pubblico Ministero, senza che sia stato proposto reclamo.

**Quali sono i vantaggi?** Snellimento della procedura e velocità dei tempi di autorizzazione.

### **IN ALLEGATO LE SLIDE DI PRESENTAZIONE DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

### **PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato:

Chiara Cinti 346/3808202 - [ccinti@notariato.it](mailto:ccinti@notariato.it)

Erminia Chiodo 328/1653206 [echiodo@notariato.it](mailto:echiodo@notariato.it)

Silvia Scafati 348/7267921 [sscafati@notariato.it](mailto:sscafati@notariato.it)